

# Auto, variazioni Sistri via web

## Comunicazioni dalle sezioni dell'albo gestori ambientali

DI CINZIA DE STEFANIS

In caso di cessione della disponibilità degli autoveicoli sottoposti alla disciplina Sistri saranno le sezioni regionali dell'albo gestori ambientali che comunicheranno al Sistri le variazioni. Le sezioni regionali dell'albo dovranno così provvedere a trasmettere in via telematica al Sistri gli estremi del fascicolo Sistri e del veicolo a motore, oggetto della cancellazione dall'albo. Specificando la causale: compravendita, usufrutto, locazione e comodato senza conducente.

È quanto si legge nella circolare del 5 novembre 2013 n. 1192 del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio rubricata «variazioni della disponibilità degli autoveicoli sottoposti alla disciplina Sistri». Con questa nota di prassi il comitato nazionale, in accordo con il concessionario Sistri, ha stabilito le procedure per la variazione dell'iscrizione all'albo del parco dei veicoli a motore sottoposti alla disciplina sul Sistri. I casi di variazione che comportano una variazione dell'iscrizione all'albo del parco veicoli a motore dell'azienda riguardano la compravendita, l'usufrutto, la locazione senza conducente, e il comodato senza conducente. L'impresa cedente presenta alla sezione regionale la richiesta di cancellazione dell'autoveicolo e contestualmente riconsegna alla sezione i dispositivi Ubs associati al veicolo. Con questa richiesta l'impresa dichiara di mantenere la responsabilità della black box installata. In assenza di questa domanda dell'acquirente, il cedente è obbligato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di cancellazione a provvedere alla immediata disinstallazione della black box fissando con la sezione regionale dell'albo l'appuntamento presso l'officina autorizzata. Le sezioni regionali dell'albo, deliberata la variazione dell'iscrizione nei casi in cui è richiesta l'emanazione del provvedimento, oppure effettuate le opportune modifiche negli altri casi, dovranno trasmettere in via telematica al Sistri gli estremi del fascicolo Sistri e del veicolo a motore, oggetto della cancellazione dall'albo. Specificando la causale (compravendita, usufrutto, locazione e comodato senza conducente). Il Sistri provvede immediatamente alla disattivazione del dispositivo oggetto della cancellazione dall'albo nonché a trasmettere conte-

stualmente per via telematica alla sezione regionale l'accoglimento della domanda di cancellazione senza disinstallazione. L'impresa acquirente presenta la richiesta di variazione per incremento dell'autoveicolo del quale l'impresa cedente ha già chiesto la cancellazione. La sezione regionale dell'albo, deliberata la variazione dell'iscrizione invia telematicamente al Sistri gli estremi del fascicolo Sistri e dell'autoveicolo oggetto dell'incremento all'albo. Questa circolare completa e integra i contenuti della circolare n. 350/2011 relativa alle modalità di installazione e di disinstallazione della black box in caso di inserimento o di cancellazione di mezzi dal parco veicoli aziendale.

© Riproduzione riservata

**10** ONLINE  
La circolare sul sito [www.italia-oggi.it/documenti](http://www.italia-oggi.it/documenti)

LETTERA

## Nessuna esclusiva per gli shopper

La proposta di emendamento alla direttiva Imballaggi presentata nei giorni scorsi dalla Commissione ambiente Ue finalizzata a limitare l'uso dei sacchetti di plastica monouso per l'asporto di merci e contemporaneamente dovrà affrontare un iter lungo e complesso prima di essere eventualmente approvata da Parlamento e Consiglio Ue, pubblicata e recepita dai singoli stati membri. Nel frattempo la procedura d'infrazione avviata a suo tempo nei confronti dello stato italiano resta valida e non è quindi lecito a nessuno sostenere che il divieto di commercializzazione (e il relativo sistema sanzionatorio) per i sacchetti che non corrispondono alle specifiche della legge n. 28/2012 è ora da considerarsi pienamente in vigore. Se forzature interpretative di tale natura innescaessero ulteriori fenomeni turbativi del mercato Cna Produzione e Assoecoplast non esiterebbero a percorrere tutte le azioni di contrasto e di ricorso nelle sedi opportune. Ma c'è un altro aspetto che occorre mettere in rilievo: diversamente da queste letture parziali e interessate la proposta Ue non garantirebbe affatto un passaporto automatico al monopolio della bioplastica compostabile sponsorizzata dall'attuale legislazione italia-

na. Essa, al contrario, contiene molti punti oscuri e contraddizioni sul piano tecnico-normativo che se riconfermati nella conversione in legge obbligherebbero comunque a un processo di revisione dell'attuale art. 2 della legge n. 28. Non a caso alcune importanti organizzazioni dei produttori europei hanno già espresso perplessità sul contenuto della proposta, in quanto lascia campo libero ai singoli stati nel prevedere anche veri e propri divieti alla commercializzazione, anziché adottare eventualmente più saggi ed equilibrati provvedimenti a carattere fiscale, vorrebbe dire creare un precedente pericoloso e inaccettabile per il rispetto dei principi generali che regolano la libera circolazione delle merci nel Mercato unico.

Ecco quindi che sarebbe molto più razionale riavviare un dialogo anche in Italia, per evitare soluzioni definitive che, oltreché impugnabili in via di diritto, produrrebbero sicuramente nuova disoccupazione e ulteriori chiusure di aziende. Più in particolare il ministero dello sviluppo economico non potrà sottrarsi a questo tipo di corresponsabilità.

**Giancarlo Gamberini**  
segretario Cna Produzione

## Appalti, il costo del lavoro rileva solo per l'anomalia

In appalto pubblico è vietato prevedere l'esclusione dell'offerente in caso di mancata dichiarazione del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme previdenziali; il rispetto delle norme sul costo del lavoro rileva invece ai soli fini della verifica di anomalia dell'offerta. È quanto afferma il Tar Campania, sez. IV, con la sentenza del 15 novembre 2013 n. 5143 rispetto a una clausola di un bando di gara che imponeva ai concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, di rendere una dichiarazione sul rispetto dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici. In particolare la stazione appaltante aveva previsto l'obbligo di dichiarare che l'offerta fosse formulata «considerando il costo del lavoro calcolato sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale applicabili». La stazione appaltante aveva disposto l'esclusione ma il Tar annulla il provvedimento: l'omissione della dichiarazione, si legge nella sentenza, non integra alcuna delle cause di esclusione tassativamente previste dal comma 1-bis dell'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, non essendo espressamente prevista dall'ordinamento vigente. La dichiarazione relativa al costo del lavoro attiene solo alla valutazione di possibile anomalia dell'offerta ex art. 86 codice di contratti pubblici, da effettuare, se del caso, in un momento successivo della procedura, cioè in sede di verifica dell'anomalia. Semmai la stazione appaltante potrebbe comunque chiedere al concorrente di sanare l'omissione mediante richiesta di integrazione ex art. 46, comma 1 del codice dei contratti pubblici. Per i giudici, quindi, dal punto di vista sostanziale, l'aspetto del costo del lavoro ai fini dell'anomalia dell'offerta non assume significato determinante tale da comportare l'esclusione. Infatti, secondo giurisprudenza, il mancato rispetto dei limiti tabellari afferenti il costo del lavoro o, in mancanza, dei valori indicati dalla contrattazione collettiva, non determina l'automatica esclusione dalla gara pubblica dell'impresa alla quale si imputa tale trasgressione, ma costituisce un importante indice di anomalia dell'offerta, che dovrà essere verificata mediante un giudizio complessivo di remuneratività, in contraddittorio con l'offerente.

**Andrea Mascolini**

© Riproduzione riservata

MILANO  
20 NOVEMBRE  
2013  
Ore 9.45  
Palazzo  
delle Stelline  
Corso Magenta 61

**ANREV**  
ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
REVISORI  
CONTABILI

CONVEGNO

## Il Revisore al servizio della P.A.

Novità per gli Enti Locali e le partecipate

La partecipazione al convegno è gratuita.

PROGRAMMA

Ore	Argomento	Relatori
Ore 09.30	Registrazione dei partecipanti	
Ore 09.45	Saluti Dott.ssa Laura Edvige Bordoli	Laura Edvige Bordoli Presidente Nazionale ANREV Dottore Commercialista in Como
Ore 09.50	Il Fondo Professioni: la formazione a sostegno degli studi professionali Dott.ssa Laura Bordoli	Francesco Bruno Presidente Onorario ARDEL
Ore 10.10	Gli ultimi provvedimenti per la finanza locale e le prospettive della legge di stabilità Dott. Francesco Bruno	Cristina Colombo Amministrativista, docente al Politecnico di Milano, esperta in contrattualistica pubblica
Ore 11.15	Le prospettive per il 2014: dal D.L. 101/2013 alla legge di stabilità Dott. Mirco Zamberlan e Dott. Tiziano Grandelli	Tiziano Grandelli Consulente in materia di personale degli Enti Locali
Ore 12.15	Spending review, aziende speciali e società in house Avv. Cristina Colombo e Prof. Marco Santi	Michele Petrelli Direttore centrale pianificazione bilancio e controlli
Ore 13.00	Il sistema dei controlli nel Comune di Milano in attuazione del dl 174/2012 Dott. Michele Petrelli	Marco Santi Docente Università Cattolica di Milano
Ore 13.30	Dibattito e test per i revisori	Mirco Zamberlan Consulente in materia di personale degli Enti Locali e pubblicista
Ore 14.00	Fine dei lavori	

Per informazioni:  
[www.datevkoinos.it](http://www.datevkoinos.it) [www.risorsecomuni.it](http://www.risorsecomuni.it)

Organizzato con la collaborazione di:

ItaliaOggi

DATEV

KOINOS

FONDO PROFESSIONI

RISORSECOMUNI

Con il patrocinio di:

EBIPRO

CONFEDERAZIONE

CONFESSIONI

CONFESSIONI